

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 976 e 677-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

Trattato di estradizione;

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (n. 976)

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

Trattato di estradizione;

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (n. 677)

**d'iniziativa del senatore MIGONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996**

---

*del quale la Commissione propone  
l'assorbimento nel disegno di legge n. 976*

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegni di legge:		
– n. 976, d’iniziativa del Governo .....	»	8
– n. 677, d’iniziativa del senatore Migone .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 976, di contenuto sostanzialmente identico a quello presentato dal senatore Migone, n. 677, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare tre trattati in materia giudiziaria con la Repubblica del Perù.

La 1<sup>a</sup> Commissione, nel suo parere, ha rilevato che l'articolo 6 del Trattato di estradizione, riguardante il caso in cui l'estradizione viene richiesta per reati punibili con la pena di morte, è identico all'analogo articolo del trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, già colpito da una pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale del giugno 1996. Pertanto la Commissione ha deciso di accantonare questo trattato, in attesa di un approfondimento o di una rinegoziazione da parte del Governo.

Per quanto riguarda il trattato di assistenza giudiziaria, quest'accordo impegna reciprocamente l'Italia ed il Perù a prestarsi ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti penali. In particolare è previsto che i due paesi si assistano in una serie di attività, che vanno dall'acquisizione di prove all'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale e riguardano anche l'esecuzione di perizie, ispezioni e perquisizioni, di confische e sequestri e si estendono ovviamente anche alla notifica di atti giudiziari e alla comunicazione di informazioni relative alle condanne.

Parte importante di questo trattato sono le garanzie previste a tutela del cittadino. È infatti esplicitamente prevista la possibilità di rifiutare assistenza all'altro Stato quando risulta che gli atti richiesti sono contrari al-

le leggi o ai principi fondamentali dello Stato a cui viene richiesto l'aiuto, se il fatto è considerato reato politico o militare, e se si ha ragione di ritenere che il procedimento penale sia influenzato negativamente da discriminazioni relative alla razza, alla nazionalità, al sesso ovvero a opinioni politiche o religiose.

Il trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale è il secondo accordo bilaterale di questo tipo firmato dall'Italia, dopo un analogo accordo firmato con la Thailandia nel 1994, per l'esecuzione in Italia delle condanne pronunciate in un altro paese contro i nostri connazionali. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato trasferente che dallo Stato ricevente. L'intento del trattato è umanitario e, consentendo il reinserimento del detenuto nel proprio territorio nazionale, è teso ad una migliore rieducazione del condannato.

Tuttavia il trattato non si applica nei casi in cui la persona che lo richiede sia stata condannata per reati militari o politici, o anche quando l'altro Stato non abbia dato il suo consenso al trasferimento. Ciò desta non poche preoccupazioni, dal momento che le persone perseguite per ragioni politiche potrebbero essere appunto quelle a cui viene riservato il peggior trattamento negli istituti di pena. Visto, però, il valore anche umanitario di una migliore collaborazione giudiziaria, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 976 e l'assorbimento dell'identico disegno di legge n. 677.

Si ricorda infine che la 5<sup>a</sup> Commissione, nell'esprimere il suo parere sul disegno di legge n. 677, aveva subordinato il proprio

nulla osta alla condizione che la copertura finanziaria decorresse dal 1996 anzichè dal 1995.

La condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione è ora pienamente soddisfatta dal disegno di legge n. 976, che il Governo ha presenta-

to successivamente e che si differenzia dal disegno di legge n. 677 appunto esclusivamente per quanto concerne la decorrenza della copertura finanziaria.

DE ZULUETA, *relatrice*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge n. 677**

23 luglio 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, salvo che in riferimento all'articolo 6 del Trattato di estradizione, sostanzialmente coincidente con il corrispondente articolo del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America, in tema di pena di morte. Si ricorda a tale riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità della legge che autorizza la ratifica di quest'ultimo Trattato, nella parte relativa alla disposizione in questione, ritenuta in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento in tema di tutela della vita umana. Si esprime pertanto un parere contrario sul disegno di legge, limitatamente alla parte che autorizza la ratifica del citato articolo 6, in conformità al condivisibile indirizzo assunto dalla Corte costituzionale.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge n. 677**

9 luglio 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria sul provvedimento sia riferita al triennio 1996-1998, fissando la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1996.

**DISEGNO DI LEGGE N. 976**

TESTO DEL GOVERNO

**Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:**

Trattato di estradizione;

**Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;**

**Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale**

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

**a) Trattato di estradizione;**

**b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;**

**c) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto **dall'articolo 19 del Trattato di cui alla lettera a)**, dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera **b)** e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera **c)** dell'articolo 1.

**DISEGNO DI LEGGE N. 976**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:**

**Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;**

**Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale**

Art. 1.

1. *Identico:*

*soppressa*

**a) identica;**

**b) identica.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera **a)** e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera **b)** dell'articolo 1.



## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 677**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

- a) Trattato di estradizione;
- b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
- c) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente,

dall'articolo 19 del Trattato di cui alla lettera a), dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera b) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera c).

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.